

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 13 agosto 2013 — Belgacom SA/Commune d'Etterbeek

(Causa C-454/13)

(2013/C 313/22)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Belgacom SA

Convenuto: Commune d'Etterbeek

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica [(direttiva autorizzazioni)]⁽¹⁾, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una normativa di un'autorità nazionale o di un ente locale istituisca, a fini di bilancio, un'imposta sulle infrastrutture di comunicazioni mobili installate su proprietà pubbliche o private e utilizzate nell'esercizio delle attività coperte dall'autorizzazione generale.

⁽¹⁾ GU L 108, pag. 21.

Impugnazione proposta il 27 agosto 2013 da Repsol, SA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 27 giugno 2013, causa T-89/12, Repsol YPF/UAMI — Ajuntament de Roses (R)

(Causa C-466/13 P)

(2013/C 313/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Repsol, SA (rappresentanti: L. Montoya Terán e J. Devaureix, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 27 giugno 2013, nella causa T-89/12, notificata il 28 giugno 2013;

— accogliere tutte le domande presentate dalla ricorrente in primo grado;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) È necessario correggere una determinata prassi di registrazione dell'UAMI e della giurisprudenza del Tribunale in modo da applicare effettivamente il rapporto di complementarietà esistente tra il carattere distintivo di un marchio anteriore e il suo ambito di tutela.
- 2) Nella sentenza impugnata il Tribunale è incorso in evidenti contraddizioni tra il ragionamento e le conclusioni raggiunte in merito all'assenza di somiglianza tra i segni (il Tribunale considera che ci siano più differenze che somiglianze, ma dichiara che i marchi sono simili) e al carattere distintivo debole o limitato del marchio anteriore (il Tribunale considera che si tratti di un marchio debole, ma non tiene in conto tale debolezza quando si tratta di valutare l'esistenza di un rischio di confusione).
- 3) Il Tribunale ha ignorato il fatto che le caratteristiche essenziali e distintive del marchio su cui si fonda l'opposizione (lettera «R» maiuscola dentro un cerchio) non sono monopolizzabili da parte di un terzo, per cui non è stato rispettato l'imperativo di disponibilità dei segni diventati di uso comune sul mercato).
- 4) Il Tribunale ha ignorato le sentenze pronunciate dal Tribunale Supremo spagnolo in casi analoghi, le quali avrebbero dovuto essere prese in considerazione, dal momento che adottano il punto di vista del consumatore rilevante, cioè il consumatore spagnolo.
- 5) Dalle considerazioni che precedono emerge che la sentenza del Tribunale è inficiata da errori di diritto. Di conseguenza, occorre annullare tale sentenza, accogliendo la domanda della ricorrente.

Impugnazione proposta il 16 settembre 2013 dal GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 luglio 2013, causa T-78/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-496/13 P)

(2013/C 313/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (rappresentanti: I. Memmler, S. Schulz, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Villiger Söhne GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione del Tribunale del 3 luglio 2013, causa T-78/12, nonché la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 1° dicembre 2011, procedimento R 2109/2010-1;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Come unico motivo d'impugnazione, la ricorrente fa valere un'interpretazione e un'applicazione erronee dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 207/2009 ⁽¹⁾ e un'inosservanza delle norme in materia di prova nell'applicare tale disposizione.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quanto segue:

Nel confronto dei segni, il Tribunale non ha applicato correttamente la tesi della valutazione globale, poiché ha paragonato

forfettariamente gli elementi costitutivi «LIBERTAD» e «LIBERTE», senza tener conto di tutti gli altri elementi costitutivi dei marchi.

In particolare, il Tribunale, per una corretta applicazione della tesi della valutazione globale, avrebbe dovuto prendere maggiormente in considerazione alcuni degli altri elementi costitutivi dei marchi in conflitto, tra gli altri, la combinazione di colori del marchio contestato e del marchio opposto e la denominazione «LA» del marchio opposto, nonché la denominazione «brunes» del marchio contestato.

Inoltre, il Tribunale ha applicato erroneamente i principi relativi alla somiglianza concettuale, stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto non ha sufficientemente tenuto conto delle differenti lingue dei marchi.

Per di più, il Tribunale non ha osservato le norme in materia di prova stabilite nel regolamento di procedura, per aver formulato presunzioni senza alcuna prova riguardo alla pronuncia del marchio «LA LIBERTAD» e per aver basato su di esse la decisione.

In definitiva, il Tribunale è giunto in tal modo ad un risultato erroneo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).